



COMUNE DI ELINI
PROVINCIA OGLIASTRA

Al Sindaco
del Comune di Elini

**RICHIESTA DI INCLUSIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI
ASSISE POPOLARI
(l. 10/04/1951 n.287_ Artt. 9 - 10 - 12)**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____

visto che con pubblico manifesto, affisso nell'albo pretorio di questo Comune, si invitano i cittadini di questo Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell'Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello.

CHIEDE

di essere incluso nel predetto Albo.

A tal fine dichiara di:

- a) Avere la cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili e politici;
- b) Di aver mantenuto una buona condotta morale;
- c) Di avere un'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Di essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di **SECONDO** grado, di qualsiasi tipo;
- e) Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della legge suddetta;

Elini, li _____

Firma _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma _____

N.B. Gli artt. 9, 10 e 12 della legge suddetta sono stati riportati per intero nel retro della presente.

Art. 9. *(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).*

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;*
- b) buona condotta morale;*
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.*

Art. 10. *(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello).*

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12. *(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).*

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;*
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.*